

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	93
Sui lavori della Commissione .....	93
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i> )	94
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	100
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	101
DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro ( <i>Deliberazione</i> ) .....	99
ALLEGATO 3 ( <i>Programma dell'indagine conoscitiva</i> ) .....	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99
AVVERTENZA .....	99

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 28 settembre 2023. – Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene la viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Battilocchio, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon la-

voro. Comunica inoltre che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Paolo Barelli.

#### Sui lavori della Commissione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene necessario che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga quanto prima a riferire in Commissione, alla luce di quanto emerso da una recente indagine dei carabinieri del Ros in Sardegna, indagine che vede, tra gli indagati, anche il presidente e amministratore delegato di ANPAL Servizi Spa, Massimo Temussi, scelto proprio dal

Governo in carica. Dopo aver ricordato che sulla questione della soppressione dell'ANPAL, atto che definisce una forzatura dell'Esecutivo, si è già lungamente discusso in Commissione, fa notare che appare opportuno che il Ministro Calderone chiarisca i criteri in base ai quali scelse di proporre Massimo Temussi come presidente di ANPAL Servizi spa e riferisca la sua posizione su tale vicenda. Ritiene che tale fatto sia particolarmente grave, atteso che l'indagine ha ad oggetto reati che richiamano collegamenti con le organizzazioni criminali.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, associandosi a quanto affermato dal deputato Scotto, ritiene necessario che il Ministro Calderone riferisca in Commissione quanto prima possibile su tale vicenda e spieghi se il Governo fosse a conoscenza del coinvolgimento di Massimo Temussi in tale indagine all'epoca in cui venne proposto come presidente di ANPAL Servizi Spa. Ritiene altresì opportuno che il Ministro Calderone chiarisca la posizione del Governo in ordine alla questione della soppressione dell'ANPAL, in relazione alla quale ritiene che l'Esecutivo abbia agito con confusione e poca trasparenza.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, in risposta ai deputati Scotto e Barzotti, fa presente che sarà sua cura chiedere al Ministro del lavoro e delle politiche e sociali la sua disponibilità a riferire in Commissione su tale vicenda.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.**

**C. 1342 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).*

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, rinviato nella seduta del 20 settembre. Ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il provvedimento.

Comunica che sono state presentate due proposte emendative al disegno di legge C. 1342: l'emendamento 6.1 del relatore e l'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01 (*vedi allegato 1*).

Prima di dare la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per esprimere il parere, ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, dichiara di ritirare il suo emendamento 6.1, precisando che intende trasfonderne il contenuto, come osservazione, nella sua proposta di relazione, che formulerà nella seduta odierna. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Soumahoro 6.01.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede al relatore se intenda formulare una proposta di relazione.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole

con osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che il suo gruppo è disponibile a votare a favore della proposta di relazione del relatore, a condizione che siano espunti i capoversi terzo e quarto delle sue premesse. Nel ritenere condivisibile che si dia attuazione alla direttiva europea in esame, sulla quale peraltro ricorda che i gruppi di centrodestra si espressero in senso contrario in sede europea, non giudica opportuno che, in prossimità della ripresa della discussione in Assemblea del provvedimento sul salario minimo, proposto dai gruppi di opposizione, si approvi una proposta di relazione nella quale ritiene si esprima un giudizio di merito netto e definito contro la definizione di un salario minimo legale. Fa notare che, laddove non venisse accolta dal relatore tale richiesta di riformulazione, il suo gruppo si asterebbe sulla sua proposta di relazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede al relatore di esprimersi sulla proposta di riformulazione del deputato Scotto.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di svolgere un confronto con i gruppi su tale questione.

**La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, riprendendo l'esame del provvedimento in titolo, dopo aver dato conto delle sostituzioni, chiede al relatore se intenda riformulare la sua proposta di relazione, alla luce degli approfondimenti testé svolti.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, dichiara di confermare l'impianto della sua proposta di relazione, non accogliendo la proposta di riformulazione del deputato Scotto. Fa notare, infatti, che le premesse della sua proposta di relazione, richiamate dal deputato Scotto, si limitano a riprendere il contenuto della stessa direttiva (UE)

2022/2041, che prevede che non si configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile, consentendo che il salario minimo possa dunque essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale. Segnala, inoltre, che la direttiva in questione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, alla adeguatezza dei salari minimi legali, all'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, precisando che tutti questi aspetti sono ripresi dalle sue premesse.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che la direttiva europea in esame non vincoli gli Stati nella scelta dello strumento con cui garantire salari adeguati e dignitosi, limitandosi a fornire una cornice di carattere generale. Non giudica opportuno, dunque, che si proponga di prediligere un intervento rispetto ad altri.

Walter RIZZETTO, *presidente*, entrando nel merito delle questioni sinora emerse dal dibattito, fa notare che è la stessa la direttiva a prevedere che non si configuri alcun obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi. Evidenza, peraltro, che la medesima direttiva prevede di promuovere o incrementare la copertura della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, nonché di favorire un quadro di condizioni ad essa favorevoli, in presenza di tassi di copertura inferiori a una soglia dell'80 per cento. Ritiene, in conclusione, che nel recepimento di tale direttiva occorra prestare particolare attenzione, evitando di andare oltre rispetto a quanto da essa stabilito.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giagoni quale relatore presso la XIV Commissione.

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1416, di conversione del decreto-legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 23 articoli suddivisi in 6 Capi – con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES (Zona economica speciale) Unica per il Mezzogiorno – istituita dall'articolo 9 come zona delimitata del territorio dello Stato al fine di prevedere speciali condizioni di sviluppo per le attività economiche e imprenditoriali, già operative o di nuovo insediamento, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una Struttura di missione per la ZES, nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La Struttura di mis-

sione ZES opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Alla Struttura di missione ZES è preposto un coordinatore. Essa è articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione ZES ha una durata triennale, rinnovabile comunque non oltre 31 dicembre 2034.

Fa presente, in particolare, quanto alle competenze della Commissione, che il comma 4 stabilisce che la Struttura di missione ZES è composta: da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale (coordinatore e due direttori generali); da quattro unità dirigenziali di livello non generale; da sessanta unità di personale non dirigenziale.

Le unità di personale non dirigenziale sono individuate: nel limite di trenta unità, tra il personale in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale che risulta trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023; nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Alla Struttura di missione ZES è assegnato, altresì, un contingente di esperti, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Conseguentemente il numero massimo di esperti è pari a 14 unità.

Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, in base al quale tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza.

Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 5 prevede, entro il 19 novembre 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici.

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata altresì la ulteriore data a decorrere dalla quale sono trasferiti alla Struttura di missione ZES i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES.

Il comma 8 prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari cessino automaticamente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo.

Si stabilisce altresì che i contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale per sostenere con proprio personale tecnico e amministrativo i Commissari (ai

sensi del secondo periodo del comma 7-quarter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017) alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano automaticamente alla data che sarà indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

Fa presente quindi che l'articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento per le politiche di coesione.

In particolare, al comma 1, si dispone che il suddetto personale – la cui assunzione è finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa dei predetti enti territoriali e delle funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione – sia inquadrato nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del comma 2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 19 novembre 2023 (ossia sessanta giorni dal 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del presente decreto-legge), pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte dei suddetti enti territoriali. A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento

di attività direttamente afferenti le politiche di coesione.

Ai sensi del comma 3, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata tramite la predetta manifestazione di interesse, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza unificata) sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle suddette unità di personale, entro determinati limiti di spesa.

In base al comma 4, al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il personale di cui al presente articolo è reclutato, attraverso una o più procedure per esami – per lo svolgimento delle quali la spesa è quantificata nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2024 – dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione.

I componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487 del 1994, che dispongono, rispettivamente, che i suddetti componenti siano nominati dalla Commissione RIPAM e che per i concorsi unici le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale del reclutamento, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione.

Ai sensi del comma 5, l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti autorizzati sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, come disposto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In base al comma 6, si prevede che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione – le cui modalità organizzative sono definite da apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e le istituzioni universitarie o con Formez PA – è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte delle Amministrazioni di assegnazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione in oggetto la spesa è quantificata nel limite massimo di 11 milioni di euro per il 2024.

Il comma 7 prevede che fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente (di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001), né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse

da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

I commi 8 e 9 recano la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.**

*(Deliberazione).*

Walter RIZZETTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 settembre scorso, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul

rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Pone dunque in votazione la proposta di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta del presidente di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.*

*C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Art. 6.

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*b-bis) applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.*

**6.1. Il relatore**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Art. 6-bis.*

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) riconoscere al lavoratore e alla lavoratrice di ogni settore economico un salario o remunerazione minima legale proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;*

*b) introdurre in ogni caso un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora;*

*c) la remunerazione minima di cui alla lettera precedente è applicata anche ai lavoratori autonomi, a partita Iva, o parasubordinati ed è aggiornata annualmente in termini di progressività tenuto conto dei meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.01. Soumahoro**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1342, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-23;

rilevato che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive;

ricordato che tale direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile, consentendo che il salario minimo possa dunque essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale;

segnalato dunque che la direttiva in questione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, alla adeguatezza dei salari minimi legali, all'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo;

rilevato altresì che il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

condiviso che per il conseguimento delle suddette finalità si stabiliscono nella direttiva sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori;

segnalato, infine, per quanto riguarda il contenuto del presente disegno di legge, in relazione alle norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 6 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, volta a modificare la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ad estenderne l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, prevedendo di stabilire obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati, e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 4, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche tutele per i lavoratori dei settori interessati;

*b)* con riferimento all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.

## ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.**

**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

Il mondo del lavoro sta subendo, da pochi anni a questa parte, così tante sollecitazioni al cambiamento, quante mai ne ha sperimentate prima nella moderna storia economica delle civiltà industrializzate.

La risposta alla crisi pandemica ha dato il là ad una rapida velocizzazione nella progressiva integrazione nei processi produttivi di sistemi tecnologici sempre più complessi, intuitivi e generativi, che influenzano non solo i modi di lavorare delle persone, ma il concetto stesso di lavoro all'interno della nostra società.

Consapevoli di essere dinanzi ad un fenomeno globale che impatta sulle modalità produttive delle economie moderne, pertanto non del tutto controllabile a livello di singoli paese, è tuttavia necessario procedere ad un approfondimento delle tematiche concernenti il rapporto tra tecnologia, in special modo quella artificiale e generativa, e lavoro, nel senso di valutarne gli impatti potenziali sulle filiere e consentire interventi correttivi o di protezione, volti ad una implementazione responsabile a livello di sistema Paese.

In tal senso, negli ultimi due anni si è passati dall'analisi dei rischi concernenti la potenziale alienazione delle persone all'interno di organizzazioni in cui la presenza fisica nei luoghi di lavoro si è ridotta, a vantaggio di contatti esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, a riservare attenzione al crescente progresso di sistemi di intelligenza artificiale generativa, i quali hanno dimostrato, già in fase di primordiale sperimentazione, di poter mettere in crisi vaste aree del diritto e dell'economia, sollecitando l'adozione di azioni, se non difensive, quantomeno correttive, di cui ancora non si conoscono portata e perimetri.

In effetti, la rapida accelerazione della tecnologia, sospinta da eventi storici ad alto impatto sul piano dello scacchiere mondiale, quale la pandemia e la destabilizzazione degli scenari geopolitici diffusi, ha fatto compiere un salto da una prima fase, concernente lo scollegamento tra luogo di lavoro e luogo della prestazione, caratterizzata dalla massiva diffusione dello *smart-working* e delle pratiche organizzative e di gestione del lavoro e delle risorse umane connesse, ad una seconda fase, ben più complessa, in cui la tecnologia artificiale generativa è impostata entro una via di futura integrazione nei processi produttivi, in special modo quelli a carattere intellettuale, con l'effetto di integrare e/o sostituire compiti e mansioni affidati alle persone.

Proprio questa seconda fase, complice una narrazione non del tutto chiara e a tratti troppo entusiasta o allarmistica, ed una scarsa verifica effettiva sui reali progressi della tecnologia, sollecita valutazioni contrapposte sui potenziali effetti del massiccio ricorso alla Intelligenza Artificiale (AI) all'interno delle aziende e del mondo del lavoro.

Si discute dunque:

a) di un primo effetto integrativo a carattere positivo, nel quale si teorizza che i sistemi di intelligenza artificiale generativa saranno in grado di integrare le mansioni ed i compiti delle persone, incrementandone la produttività, causando una riduzione di posti di lavoro limitata ed un generale miglioramento, ancorché parzialmente traumatico per settori ben specifici, delle economie ed un mutamento dei tessuti produttivi;

b) di un secondo effetto sostitutivo a carattere negativo, nel quale si teorizza una massiva sostituzione di lavoratori i cui compiti, in special modo quelli di natura routinaria e ad alta connotazione intellettuale, saranno progressivamente sostituiti da un massiccio ricorso alla tecnologia, con effetti dirompenti, non verificati, sui livelli occupazionali in seno alle economie più moderne.

In materia si segnalano svariati studi di provenienza accademica o aziendale, con un angolo di visuale orientato verso il mondo del lavoro in Paesi esteri, quindi – è bene evidenziarlo – senza alcuna specifica valutazione alle peculiarità del tessuto produttivo italiano. Uno studio di Bank of America ha rilevato come dal 1985 ad oggi l'automazione progressiva ha ridotto da 8 a 2 il numero di persone necessarie a produrre 1 milione di dollari di fatturato in aziende S&P500, e ci si interroga quale effetto progressivo può avere – ammesso che lo avrà – il ricorso all'intelligenza artificiale, se è vero che Goldman Sachs è giunta a sostenere che l'intelligenza artificiale generativa provocherà una trasformazione industriale su larga scala, con un incremento del PIL globale del 7 per cento e una perdita potenziale di oltre 300 milioni di posti di lavoro sempre su scala globale.

Quanto agli USA, un *working paper* edito dalla Cornell University a firma, tra gli altri, di Pamela Mishkin, fondatrice di OpenAI, società produttrice del sistema di intelligenza artificiale Chat Gpt, stima che un decimo delle attività dell'80 per cento della forza lavoro americana potrebbe essere impattato e come metà delle mansioni di un lavoratore su cinque andrebbe ad essere coperta dai nuovi software. Ma soprattutto, l'intelligenza artificiale integrata nei sistemi digitali e nei macchinari esistenti si stima potrà svolgere fra il 47 e il 56 per cento delle mansioni del mondo del lavoro, con impatti sulla metà almeno dei 158 milioni degli occupati USA.

Studi OCSE evidenziano, in maniera simile, come il rischio di totale eliminazione delle professioni attuali riguardi il 9 per cento dei lavori, mentre percentuali molto maggiori (circa il 35 per cento) sa-

rebbero quelle che andranno incontro a una profonda trasformazione, derivante dall'automazione di determinate mansioni al loro interno.

In merito alla situazione italiana, gli ultimi dati presentati dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INPAAL) evidenziano come, su un campione di trentamila imprese, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale varia dall'1,5 per cento nelle piccole aziende (con meno di 50 dipendenti) al 12 per cento di quelle con oltre 250 dipendenti, dal 7 per cento nel comparto dei servizi ad alta tecnologia all'1,2 per cento nei servizi meno qualificati.

Tali dati confermano la necessità di indagare e governare con urgenza questo cambiamento, per scongiurare, in prima battuta, l'acuirsi di disuguaglianze produttive e competitive all'interno del sistema Paese, anche in termini di valore aggiunto per ora lavorata, ed in seconda fase individuare potenziali rischi del sistema Paese connessi ad eventuali processi di massiva ristrutturazione.

Sotto tale aspetto, si consideri che nel 2021 la media annuale italiana di ore effettivamente lavorate da un singolo lavoratore dipendente o autonomo è stata di 1.669 ore, considerando sia il lavoro a tempo pieno sia il lavoro *part-time*. Si tratta di un dato superiore alla media dell'Unione europea, che si attesta sulle 1.556 ore. Ciò, purtroppo, non ha fatto che incrementare l'ampio differenziale negativo nella dinamica della produttività del lavoro dell'Italia rispetto alle altre economie europee.

Nel periodo 1995-2021, infatti, la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia (+0,4 per cento) è stata decisamente inferiore a quella registrata nel resto d'Europa (+1,5 per cento nell'UE-27).

Il divario rispetto alle altre economie europee è risultato particolarmente ampio in termini di evoluzione del valore aggiunto, a fronte di variazioni molto limitate in termini di ore lavorate e dell'introduzione di innovazioni tecnologiche.

Questi dati potrebbero rappresentare un campanello d'allarme, sollecitando le organizzazioni produttive ad alto impatto occupazionale ad implementare tecnologie sostitutive anziché integrative, favorendo ef-

fetti negativi piuttosto che positivi per il mercato del lavoro e l'economia in senso ampio.

Molti Paesi ed aziende nazionali e multinazionali, nell'affrontare le sfide portate dalle innovazioni tecnologiche nel mondo del lavoro in termini di produttività, hanno infatti già deciso di dare vita a sperimentazioni, volte anche a soluzioni riguardanti la rimodulazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

#### *Le linee e gli obiettivi dell'indagine*

Alla luce delle suddette premesse, l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è dunque di porre le condizioni per poter comprendere e verificare le proposte, le prospettive ed i risultati dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie all'interno del lavoro, nel breve e nel medio termine.

Attesa la centralità della questione nelle dinamiche economico-sociali e produttive del nostro Paese, sia singolarmente considerato sia, a maggior ragione, entro un quadro globale di economie interconnesse, in cui la tecnologia rende liquidi i confini dei commerci e della produzione, si intende approfondire ogni aspetto relativo al rapporto tra tecnologia e lavoro, con lo scopo di tracciare un punto di fatto e di sollecitare una produzione normativa che sappia incrementare la produttività delle aziende, rilanciando l'economia, e proteggere il mercato del lavoro, nella direzione di una crescita economica socialmente responsabile.

Mediante l'indagine conoscitiva si intende quindi effettuare un'analisi costi benefici circa l'introduzione di tecnologie disruptive all'interno del panorama aziendale e del mondo del lavoro italiano, allo scopo, soprattutto, di individuare i risvolti positivi in termini di produttività del lavoro. Saranno analizzati con particolare attenzione i settori che hanno visto una maggiore evoluzione dovuta all'introduzione delle nuove tecnologie, quali i settori della logistica, della sanità, dell'editoria e della comunicazione, delle traduzioni, dell'assistenza digitale e della cybersicurezza, nonché il settore delle costruzioni sia per

quanto riguarda l'edilizia residenziale sia con riferimento alle opere infrastrutturali.

#### *I soggetti da ascoltare in audizione*

Nell'ambito dell'indagine, si procederebbe all'audizione dei seguenti soggetti:

rappresentanti istituzionali (rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli altri Ministeri competenti, delle Autorità indipendenti operanti nel settore, della Commissione europea e del Parlamento europeo, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali operanti nel settore);

rappresentanti dell'associazione Lavoro&Welfare;

rappresentanti della società Intesa Sanpaolo;

rappresentanti della società Luigi Lavazza;

rappresentanti della società Awin Italia;

rappresentanti della società Toyota Material Handling Manufacturing Italy;

rappresentanti del gruppo Tria;

rappresentanti della società Carter & Benson;

rappresentanti della società Mondelez International Italia;

rappresentanti della società Sky Italia;

rappresentanti del gruppo SIRTI;

rappresentanti della società Illimity Bank;

rappresentanti della società Manpower;

rappresentanti della società Umana;

rappresentanti della società Arcese;

rappresentanti del gruppo Grimaldi;

rappresentanti della società ENEL;

rappresentanti di ulteriori realtà produttive particolarmente interessate dall'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul lavoro;

rappresentanti delle principali associazioni di categoria;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali;

esperti e studiosi della materia provenienti da atenei e istituti di ricerca.

Nel corso dell'indagine la Commissione potrebbe svolgere – previa autorizzazione del Presidente della Camera dei deputati – specifiche missioni di studio presso le sedi delle società interessate, anche per incontrare rappresentanze del personale.

L'indagine conoscitiva si concluderebbe entro il 31 marzo 2024.